

## Originale Ordinanza Sindacale

<p><i>N. 9 data 13/03/2020</i></p> <p>Classifica VIII</p>	<p>Oggetto: MODIFICA ORDINANZA N. 7 /2020 AD AGGETTO: “FISSAZIONE DEL PERIODO DI STAGIONALITÀ PER L’ANNO 2020”.</p>
---	---

### IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- il Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha adottato numerosi provvedimenti per arginare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in modo da contrastare e contenere il diffondersi del virus;
- in particolare con i DCPM del 8 e 9 marzo 2020, sono state adottate misure restrittive di alcune attività commerciali, tra cui quelle di ristorazione e bar, prevedendo la sospensione, la chiusura o la limitazioni di esercizio fino al 4 aprile 2020;

**PRESO ATTO** che, a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia nonché dell'incremento dei casi che si sono registrati, soprattutto negli ultimi giorni, sul territorio nazionale e su quello regionale, il Governo - con DCPM del 11 marzo 2020 - ha adottato, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disponendone l'efficacia fino al 25 marzo 2020;

**CONSIDERATO** che nella riunione con le Associazioni di categoria del 5 marzo 2020 è stato concordato il periodo di stagionalità per l'anno 2020, fissato poi con propria ordinanza n. 7 del 9 marzo 2020, come di seguito riportato:

- le attività stagionali per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per le strutture ricettive e per ogni altro tipo di esercizio vengano esercitate per l'anno 2020 nel periodo **28 marzo - 27 ottobre**;
- le attività connesse alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche nell'ambito di mercati stagionali, possono esercitare nel periodo **4 aprile - 3 ottobre 2020**, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 33 - comma 1 lett. f) - della L.R. 10 novembre 2009 n. 27;

**RITENUTO**, alla luce delle sopra citate disposizioni nazionali, posticipare la decorrenza del periodo di stagionalità per il 2020, modificando la propria ordinanza n. 7 del 9 marzo 2020, di pari oggetto;

**CONTATTATE** le associazioni di categoria in data 12/03/2020;

**TENUTO CONTO** di quanto disposto in materia:

- dalla L.R. Marche 10 novembre 2009 n. 27 "*Testo unico in materia di commercio*" e dai relativi regolamenti regionali di attuazione;
- dalla L.R. Marche 11 luglio 2006 n. 9 "*Testo unico delle norme regionali in materia di turismo*";

**VISTO** quanto previsto:

- dal Regolamento Comunale *“Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo del comune per finalità turistico-ricreative”*, approvato con DCC n. 52 del 12/03/2002 e s.m.i.;
- dal Regolamento Regionale 13/05/2004 n. 2 *“Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative”*;
- dall'art. 6, comma 2-quinquies, del D.L. 3/08/2007 n. 117 convertito con modificazioni dalla L. 2/10/2007 n. 160 *“Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”*;
- dal D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 *“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”*;
- dall'art. 49 della L.R. 17/11/2014 n. 29 *“Accoglienza turistica negli stabilimenti balneari”*;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

**RITENUTO** opportuno provvedere in merito

## **ORDINA**

che, a differenza di quanto disposto con propria ordinanza n. 7 del 9 marzo 2020 e salvo successive disposizioni emesse per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- le attività stagionali per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per le strutture ricettive e per ogni altro tipo di esercizio vengano esercitate per l'anno **2020** nel periodo **4 aprile - 3 novembre**;
- le attività connesse alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche nell'ambito di mercati stagionali, possono esercitare nel periodo **4 aprile - 3 ottobre 2020**, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 33 - comma 1 lett. f) - della L.R. 10 novembre 2009 n. 27.

Detto periodo è quello massimo, prima e non oltre il quale, le suddette attività stagionali possono esercitare.

## **DISPONE**

che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio, inserito nel sito internet comunale, comunicato agli organi di stampa e trasmesso per conoscenza alle Forze dell'Ordine e all'ASUR competente.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

## **DEMANDA**

Alla Polizia Municipale di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente, fatto salvo il rapporto all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.

**Il Sindaco**  
Pasqualino Piunti

